# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## dell'8 marzo 1973

## relativa all'aumento autonomo delle importazioni, nella Comunità, dei tessili di cotone oggetto di accordi conclusi tra la Comunità e più paesi terzi

(73/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [1] e in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità dei prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori [2],

considerando che la Comunità ha concluso con la Repubblica di Corea [3], la Repubblica araba d'Egitto [4], Hong Kong [5], la Repubblica d'India [6], il Giappone [7], e la Repubblica islamica del Pakistan [8], degli accordi sul commercio dei tessili di cotone la cui validità va oltre il 1° gennaio 1973, data alla quale è divenuta effettiva l'adesione dei nuovi membri alla Comunità ;

considerando che dalla stessa data, gli accordi divengono applicabili alla Comunità ampliata ; che i massimali quantitativi all'importazione nella Comunità ivi stabiliti sono stati convenuti in relazione al mercato dei sei Stati membri che costituivano la Comunità all'epoca dei negoziati ; che pertanto è opportuno adeguare tali massimali alle esigenze della Comunità ampliata, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali ; che a tal fine è opportuno permettere che fino alla data di scadenza degli accordi in questione vengano importati nella Comunità ampliata quantitativi superiori a quelli stabiliti dagli accordi stessi, fissandoli tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali esistenti tra i nuovi Stati membri e ciascuno dei paesi terzi esportatori e senza pregiudizio delle relazioni convenzionali tra gli stessi Stati membri ed i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo unico*

I massimali quantitativi previsti negli accordi sul commercio dei tessili conclusi tra la Comunità economica europea ed i paesi seguenti :

| Paesi | Data della firma | Scadenza |
|---|---|---|
| Repubblica di Corea | 29.3.1971 | 31.12.1973 |
| Repubblica araba d'Egitto | 12.3.1971 | 30.9.1973 |
| Hong Kong | 22.7.1971 | 31.12.1973 |
| Repubblica d'India | 12.3.1971 | 30.9.1973 |
| Giappone | 7.2.1972 | 30.9.1973 |
| Repubblica islamica del Pakistan | 12.3.1971 | 30.9.1973 |

sono aumentati in via autonoma, nella misura indicata in allegato, a decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di scadenza degli accordi medesimi.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1973.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970.
(2) GU n. L 164 del 27. 7. 1970.
(3) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971.
(4) GU n. L 43 del 22. 2. 1971.
(5) GU n. L 220 del 30. 9. 1971.
(6) GU n. L 43 del 22. 2. 1971.
(7) GU n. L 134 del 12. 6. 1972.
(8) GU n. L 43 del 22. 2. 1971.

*ALLEGATO*

**Aumento autonomo dei massimali quantitativi previsti dagli accordi sul commercio dei tessili di cotone, conclusi tra la Comunità ed alcuni paesi terzi**

(non sono stati presi in considerazione i quantitativi previsti dagli accordi, ancora in vigore, tra alcuni nuovi Stati membri e taluni paesi terzi)

*(quantitativi in tonnellate metriche)*

| | GRUPPO I<br>Tessuti di cotone, greggi o candeggiati, mercerizzati o no | GRUPPO II<br>Altri tessuti di cotone, manufatti confezionati o manufatti vari di cotone |
|---|---|---|
| Repubblica di Corea | da 5 500 a 5 504 | da 1 350 a 1 351 |
| di cui : | | |
| — destinati al mercato interno | da 1 500 a 1 504 | |
| — destinati alla riesportazione | da 4 000 a 4 000 | |
| Repubblica araba d'Egitto | da 3 240 a 3 350 | da 360 a 385 |
| Hong Kong | | da 15 490 a 15 760 |
| Repubblica d'India | da 8 385 a 8 460 | da 3 115 a 3 535 |
| Giappone | da 5 910 a 6 045 | da 6 835 a 6 995 |
| Repubblica islamica del Pakistan | da 3 330 a 3 960 | da 970 a 1 150 |